

REGOLAMENTO

(ass.ord. 28-11-2014)

Art. 1

(Oggetto)

Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 26 dello statuto CO.N.I.P. – Consorzio Nazionale Imballaggi Plastica- (di seguito denominato per brevità “Consorzio”) per la sua applicazione e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

Art. 2

(Ammissione dei consorziati)

1. Le aziende che rientrano nelle categorie indicate nell'art.4 dello statuto per essere ammesse come consorziate devono presentare domanda di ammissione con allegato certificato antimafia. La domanda, contenente i dati, le dichiarazioni e certificazioni prescritte dallo statuto e quelli richiesti dal Consiglio di Amministrazione, deve essere presentata utilizzando esclusivamente gli appositi moduli o form predisposti dal Consorzio e reperibili presso i suoi uffici o sul suo sito internet. La domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, unitamente ai relativi allegati, dovrà essere trasmessa a mezzo posta o tramite mezzi telematici e/o elettronici.
2. L'ammissione alla categoria dei produttori è subordinata alla capacità del soggetto richiedente di ricostruire in ogni fase della lavorazione, della trasformazione e della commercializzazione il percorso dei materiali utilizzati nella produzione. L'eventuale perdita del descritto requisito costituisce motivo di decadenza dal consorzio.
3. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata all'interessato a mezzo posta raccomandata o PEC.

Art. 3

(Imballaggi compositi e individuazione delle categorie prevalenti)

1. In attuazione dell'art. 4, comma 2, dello Statuto, si precisa che per le imprese che producono imballaggi compositi si considera materiale prevalente quello poleolefinico. In tali casi, la domanda di ammissione dovrà essere corredata anche da una relazione tecnica avente ad oggetto natura e composizione dei materiali, che verrà valutata dal Consiglio di Amministrazione ai fini della conseguente deliberazione.

2. In attuazione dell'art. 4, comma 5, dello Statuto, si precisa che per le imprese che svolgono più attività tra quelle descritte al comma 1 della medesima disposizione statutaria, si considera prevalente l'attività che contribuisce in misura maggiore al fatturato annuo realizzato dall'impresa, tenuto conto della maggior quantità di imballaggi in plastica o di rifiuti di imballaggi in plastica prodotti, riciclati, recuperati o raccolti. A tal fine, alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i bilanci ed ogni altro documento richiesto dal Consorzio per accertare i dati sopra indicati. Periodicamente il Consorzio richiederà i nuovi bilanci e verificherà i relativi dati; se vi saranno variazioni, il Consiglio di Amministrazione modificherà la categoria di appartenenza del consorziato.

3. Le norme che precedono regoleranno anche la classificazione delle imprese che fabbricano, importano e/o commercializzano imballaggi relativi ai diversi sistemi di gestione per i quali il Consorzio ha conseguito o conseguirà il riconoscimento. Ferma la collocazione di dette imprese nell'ambito della categoria dei "Produttori", le relative domande di ammissione e la conseguente delibera del Consiglio di Amministrazione dovranno specificare il sistema di gestione nel quale l'impresa è ammessa a operare, individuato secondo i medesimi criteri che disciplinano la determinazione della categoria prevalente.

Art. 4

(Assegnazione quote di partecipazione)

1. In attuazione dell'art. 5, comma 4, dello statuto, si precisa che annualmente, entro il termine perentorio fissato dal Consiglio di Amministrazione, ciascun

consorziato dovrà inviare al Consorzio comunicazioni recanti l'indicazione:

>per i "Produttori", dei quantitativi di imballaggi in materiale plastico, secondari e/o terziari, immessi sul mercato nazionale nell'anno solare precedente;

>per i "Riciclatori/Recuperatori", dei quantitativi di imballaggi in materiale plastico, secondari e terziari, riciclati/recuperati nell'anno solare precedente;

>per i "Raccoglitori", dei quantitativi di imballaggi in materiale plastico, secondari e/o terziari, raccolti nell'anno solare precedente.

2. Le comunicazioni, sia iniziale che annuali, dovranno essere inviate utilizzando esclusivamente gli appositi moduli o form reperibili presso gli uffici o sul sito internet del Consorzio. I relativi dati dovranno essere distinti tra le diverse tipologie di imballaggi e sistemi di gestione autorizzati.

3. Sulla scorta delle comunicazioni ricevute dai consorziati, dei dati desumibili dall'attività di controllo svolta e delle variazioni intervenute nella compagine sociale, il Consorzio determina la ripartizione delle quote di partecipazione tra i consorziati appartenenti a ciascuna categoria, avendo cura di distinguere le imprese operanti in ciascuno dei sistemi di gestione autorizzati.

4. Le quote di partecipazione sono espresse in millesimi e verranno calcolate tenendo conto di 4 decimali dopo la virgola. Nel calcolo si applicherà il metodo dell'arrotondamento per eccesso/difetto. In ogni caso, ciascun consorziato dovrà avere un numero minimo di 1 (una) quota. Eventuali quote non assegnate verranno sospese; analogamente sospese resteranno le quote dei consorziati non in regola con il pagamento dei contributi, sanzioni e interessi.

5. Il documento recante la proposta di ripartizione delle quote, con le osservazioni del Direttore Generale, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in occasione della medesima seduta nella quale è prevista la convocazione dell'assemblea.

6. La ripartizione delle quote deliberata dal Consiglio di Amministrazione è sottoposta alla definitiva approvazione dell'Assemblea come primo punto all'ordine del giorno. Eventuali contestazioni in merito alla ripartizione delle quote saranno ammissibili solo se corredate di dati e riscontri documentali e l'Assemblea, nel caso in cui non approvi la ripartizione proposta dal Consiglio di Amministrazione, è tenuta a deliberare contestualmente una diversa ripartizione,

restando in mancanza efficace quella predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Art.5

(Contributi forfettari ed annuali)

1. La presente norma è diretta a dare attuazione all'art.5, comma 6, dello statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina la misura del **contributo iniziale forfettario** – non rimborsabile - dovuto dalle imprese consorziate che immettono imballaggi sul mercato, al fine di finanziare le attività del Consorzio. Tale contributo dovrà essere commisurato alla capacità produttiva e/o distributiva del consorziato, accentuando la contribuzione verso le imprese che avendo una elevata capacità di immissione sul mercato di imballaggi incidono maggiormente sulle attività di gestione proprie del Consorzio. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà tener conto del numero di presse, o di altri strumenti di fabbricazione, nella disponibilità del consorziato e/o dei quantitativi di imballaggi immessi sul mercato in un certo arco temporale e/o dei volumi d'affari registrati in un certo arco temporale; potrà altresì diversificare la misura del contributo dovuto dalle imprese operanti nei diversi sistemi autorizzati e per diversi imballaggi, al fine di tener conto dei diversi oneri che l'attuazione di tali diversi sistemi ed imballaggi determinerà sul Consorzio.
3. Il Consiglio di Amministrazione determinerà i casi di esenzione, parziale o totale, dal versamento del contributo iniziale forfettario, anche in relazione ai diversi casi di successione tra soggetti giuridici nella conduzione di compendi aziendali ed avendo cura di prevenire fenomeni elusivi.
4. La misura del contributo iniziale forfettario potrà essere modificata nel corso del tempo al fine di renderla proporzionata agli oneri connessi alle attività istituzionali del Consorzio. In tali casi, il Consiglio di Amministrazione dovrà determinare se ed in che misura i nuovi importi del contributo debbano gravare o andare a beneficio delle imprese già facenti parte Consorzio.
5. il Consiglio di Amministrazione determinerà, inoltre, la misura dei **contributi annuali**, variabili e fissi, non rimborsabili, dovuti dai consorziati nel corso del

rapporto associativo per finanziare le attività del Consorzio, nonché le modalità e termini di pagamento. La misura di tali contributi dovrà essere proporzionata alla capacità di immissione degli imballaggi sul mercato, da determinare tenendo conto dei quantitativi di imballaggi immessi sul mercato nell'anno solare precedente e/o dei volumi d'affari registrati nell'anno solare precedente e/o del numero di presse o di altri strumenti di fabbricazione nella disponibilità del consorziato, oltre che degli oneri inerenti le attività istituzionali del Consorzio; la misura del contributo annuale potrà essere diversificata rispetto alle imprese operanti nei diversi sistemi autorizzati e per diversi imballaggi, al fine di tener conto dei diversi oneri che l'attuazione di tali diversi sistemi ed imballaggi annualmente determina sul Consorzio.

6. Il Consiglio di Amministrazione, eccezionalmente potrà individuare casi di esenzione, parziale o totale, dal versamento del contributo annuale, anche in relazione all'andamento delle attività inerenti la gestione delle diverse tipologie di imballaggi e dei diversi sistemi autorizzati, avendo sempre cura di prevenire fenomeni elusivi.

7. La misura dei contributi annuali è deliberata, di norma, dopo l'approvazione del bilancio preventivo, ma il Consiglio di Amministrazione può differire senza limiti la relativa decisione. In ogni caso, fino all'adozione della relativa delibera resta confermata la misura dei contributi in corso.

8. Al fine di consentire al Consorzio l'applicazione dei contributi annuali, entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ogni trimestre ciascun consorziato dovrà inviare al Consorzio, esclusivamente a mezzo PEC, una dichiarazione, redatta su apposito modulo, reperibile presso gli uffici o il sito internet del Consorzio, nella quale dovrà indicare i quantitativi di imballaggi in materiale plastico, secondari e terziari, immessi e recuperati sul mercato nazionale nel trimestre stesso, distinti per tipologie e sistemi autorizzati. Più precisamente:

invio dichiarazione entro il 15 aprile riferita al trimestre gennaio, febbraio, marzo;

invio dichiarazione entro il 15 luglio riferita al trimestre aprile, maggio, giugno;

invio dichiarazione entro il 15 ottobre riferita al trimestre luglio, agosto, settembre;

invio dichiarazione entro il 15 gennaio riferita al trimestre ottobre, novembre,

dicembre.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la dichiarazione dovrà essere inviata entro il giorno immediatamente seguente non festivo.

9. Nell'ambito del potere di controllo ad esso riservato dallo Statuto e dal presente Regolamento, il Consorzio eseguirà accertamenti per la conferma o rettifica dei quantitativi immessi e recuperati sul mercato nazionale.

10. La determinazione e fatturazione dei contributi verrà eseguita dal Consorzio sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni trimestrali e da quelli accertati in sede di controllo, di norma con le seguenti cadenze temporali: 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio. Salva la facoltà di modificare i termini di fatturazione, dandone tempestiva comunicazione ai consorziati e ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di richiedere acconti sui contributi da determinarsi. La quantificazione e fatturazione dei contributi dovuti per effetto dell'attività di controllo potrà, inoltre, avvenire anche con effetto retroattivo al momento della conclusione dei relativi procedimenti.

Art. 6

(Assemblea - diritto e modalità di voto)

1. La presente norma è diretta a dare attuazione all'art.16 dello statuto.
2. L'elettorato attivo e passivo è riconosciuto ai consorziati nei casi e alle condizioni stabilite dallo Statuto.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, si intendono "*in regola con il versamento dei contributi*" i soli consorziati che abbiano saldato gli importi dovuti a titolo di contributi, interessi e sanzioni, scaduti entro la data fissata per l'assemblea, con la precisazione che per consentire un esatto riscontro dei dati si prenderanno a parametro solo le scadenze maturate fino a 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea.
4. Il numero di voti spettanti a ciascun consorziato corrisponde esattamente al numero di quote di partecipazione di cui lo stesso risulta titolare, espresse in millesimi e determinate periodicamente ai sensi dell'art.5 dello Statuto e dell'art.4 del presente Regolamento, con il limite minimo di 1 voto per ogni consorziato,

anche se privo di quote di partecipazione. I quorum costitutivi e deliberativi saranno conseguentemente determinati in base al numero di quote di partecipazione spettanti ai consorziati,rispettivamente, iscritti o presenti o votanti.

5.Ciascun consorziato legittimato a partecipare all'assemblea potrà far intervenire alle relative sedute solo la persona fisica designata ai sensi dell'art. 19 dello Statuto. All'atto della designazione e, comunque, a richiesta del Consorzio, il consorziato è tenuto a documentare titoli e requisiti della persona fisica designata e a trasmettere al Consorzio tutta la pertinente documentazione e certificazioni che lo stesso Consorzio riterrà di acquisire al fine di verificare la sussistenza e permanenza dei requisiti di cui all'art. 19 dello Statuto.

6. La persona fisica designata dal consorziato, all'atto dell'ingresso in assemblea, ove munito dei necessari poteri riceverà un "biglietto di ammissione", contenente l'indicazione del nominativo del consorziato e il valore della relativa quota di partecipazione. Sono ammessi a votare solo i designati dalle imprese consorziate muniti del "biglietto di ammissione" e nei limiti delle quote dallo stesso risultanti.

7. I consorziati che intervengono anche in rappresentanza di altri consorziati sono tenuti a consegnare,all'atto dell'ingresso in assemblea,l'originale della delega con i relativi allegati, e riceveranno anche il "biglietto di ammissione" del consorziato delegante.

8. Ai consorziati titolari di più quote di partecipazione non è, in alcun caso, consentito frazionare le quote possedute, ne' ai fini della determinazione dei quorum costitutivi,ne' ai fini della votazione e determinazione dei quorum deliberativi. Tanto negli scrutini palesi quanto in quelli segreti, i consorziati titolari di più quote potranno esprimere un'unica manifestazione di voto che verrà computata ai fini del calcolo dei quorum in misura corrispondente all'intero numero di quote risultanti dal "biglietto di ammissione".

9. I consorziati che intervengono anche come delegati di altri consorziati saranno chiamati ad esprimere distinte manifestazioni di voto che potranno anche diversificare tra loro, ferma restando la non frazionabilità delle singole quote/voti spettanti ai consorziati deleganti e al delegato.

10. L'assemblea di norma delibera con votazione palese per alzata di mano. L'Assemblea, con voto palese, su proposta del Presidente o di tanti consorziati

che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) delle quote, potrà stabilire diverse modalità di voto (per scheda palese, per scheda segreta o tramite strumenti informatici) in relazione a specifici punti all'ordine del giorno e prima di passare alla votazione degli stessi.

11. La partecipazione in Assemblea, con esclusione del diritto di voto e facoltà di intervento su autorizzazione del Presidente, è aperta ai rappresentanti territoriali delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della categorie produttive interessate all'attività del Consorzio, oltre che ad un rappresentante del Ministero dell'Ambiente. A tal fine, sarà data pubblicità della convocazione dell'assemblea tramite avviso sul sito internet del Consorzio.

Art. 7

(Modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione)

1. La presente norma è diretta a dare attuazione all'art.20, comma 4, dello statuto.
2. L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene mediante votazioni separate per ciascuna delle categorie di consorziati di cui all'art.4 dello Statuto. Nell'ambito di ciascuna categoria, l'elettorato attivo e passivo spetta alle sole persone fisiche designate ai sensi dell'art. 19 dello statuto dai consorziati facenti parte della medesima categoria e legittimati a partecipare all'assemblea ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.
3. Le singole elezioni avvengono sulla base di liste formate per ciascuna categoria dalle persone fisiche che avranno inviato la loro candidatura nei termini di seguito stabiliti e che saranno risultate in possesso dei titoli e requisiti stabiliti dall'art. 19 dello Statuto.
- 3-bis. All'atto della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà una Commissione Elettorale, composta da tre membri, scelti tra i consiglieri e/o le persone fisiche designate ai sensi dell'art. 19 Statuto e/o il Direttore del Consorzio. La Commissione avrà il compito di ricevere e valutare le candidature, formare le liste, richiedere documenti e chiarimenti ai candidati e compiere ogni altra attività che non sia dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento espressamente attribuita ad altri organi

4. Le candidature, devono essere presentare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, esclusivamente mediante i modelli predisposti dal Consorzio e reperibili presso gli uffici o sul sito internet. Il candidato deve, in ogni caso, indicare la categoria di appartenenza ed allegare, se già non fosse agli atti del Consorzio, l'originale dell'atto di designazione di cui all'art.19 dello Statuto con i relativi allegati, oltre a una dichiarazione con la quale attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 c.c. . E' in facoltà della Commissione Elettorale chiedere l'integrazione dei documenti pertinenti al fine di verificare la sussistenza dei titoli e requisiti di cui all'art.19 dello Statuto e dell'art.2382 c.c. . In tal caso, il candidato che rifiuti la consegna dei documenti richiesti sarà escluso dalle liste.

5. Spetta all'Assemblea, prima della votazione, decidere in ordine ad eventuali contestazioni circa la composizione delle liste e l'esclusione o meno di taluni candidati.

6. Qualora le candidature tempestivamente pervenute al Consorzio non siano sufficienti a consentire l'elezione di un numero di amministratori pari a quello assegnato a ciascuna categoria, i candidati mancanti saranno indicati dall'Assemblea.

7. Le liste di candidati saranno esposte nella sala dell'assemblea, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di disporre la trasmissione preventiva a tutti i consorziati con mezzi elettronici e/o informatici.

8. Le elezioni avvengono di norma con votazione palese per alzata di mano, riferita ad un'intera lista di nomi formata da un numero di candidati corrispondente al numero di amministratori da eleggere per la relativa categoria. In tal caso, i candidati risulteranno eletti se la lista avrà ottenuto il previsto quorum deliberativo. Nel caso in cui il numero di candidati ecceda quello degli amministratori da eleggere, le elezioni avverranno con votazione per scheda palese e risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti in ciascuna lista; in caso di parità si procederà al ballottaggio. L'Assemblea, con voto palese, su proposta del Presidente o di tanti consorziati che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione, potrà stabilire

diverse modalità di voto (per scheda segreta o tramite strumenti informatici).

9. I consiglieri eletti restano in carica per il tempo stabilito dallo Statuto, salvo il verificarsi di uno dei seguenti eventi, nel qual caso decadranno immediatamente e saranno sostituiti ai sensi dell'art. 20, comma 6, dello Statuto:

- perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art.19 comma 1° dello Statuto;
- recesso, decadenza o esclusione del Consorziato rappresentato.

10. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano i membri del Collegio dei Revisori e, con funzioni consultive, il Direttore Generale del Consorzio il quale provvede anche a redigere il verbale. Possono partecipare alle riunioni del C.d.A., con funzioni consultive, i soggetti di cui all'art. 19 comma 1 dello Statuto. A tal fine, la segreteria del consorzio da, con il mezzo ritenuto più idoneo, le informazioni necessarie per rendere effettivo tale diritto.

Art. 8

(Presidenti e Vicepresidenti)

Il Presidente e i Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella prima seduta utile convocata dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età entro e non oltre 15 giorni dalla celebrazione dell'assemblea.

Art. 9

(Libri sociali)

1. La presente norma è diretta a dare attuazione all'art.26, comma 2, dello statuto.
2. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 c.c., il Consorzio deve tenere:
 - a) Il libro dei consorziati, sul quale devono essere indicati, per ogni consorziato, la ditta, la ragione o denominazione sociale, la data di ammissione al Consorzio, la categoria di appartenenza, le quote di adesione e di partecipazione attribuite e i versamenti a tale titolo eseguiti;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; è ammissibile in luogo della scritturazione/trascrizione la collazione alle pagine del libro degli originali delle stampe del relativo verbale di assemblea ordinaria/straordinaria, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario che dovranno apporre anche il timbro del Consorzio e la loro firma per unione tra libro e verbale; gli allegati al verbale non dovranno essere ne' trascritti ne' collazionati al libro e saranno conservati separatamente dallo stesso presso la sede del Consorzio.

c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. E' ammissibile in luogo della scritturazione del libro la collazione alle pagine dello stesso dell'originale della stampa del relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che dovranno apporre anche il timbro del Consorzio e la loro firma per unione tra libro e verbale; gli allegati al verbale non dovranno essere ne' trascritti ne' collazionati al libro e saranno conservati separatamente dallo stesso presso la sede del Consorzio.

3. I libri sono tenuti a cura del Direttore Generale, secondo le modalità previste dalla legge, e prima di essere messi un uso devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio ai sensi di legge.

4. I consorziati hanno diritto di esaminare i libri indicati nel presente articolo.

Art. 10

(Bilancio consuntivo, preventivo annuale, preventivo triennale)

1. Il Consorzio elaborerà ed approverà, nei modi e termini di legge il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, annuale e triennale, le note integrative e le relazioni prescritte dalla legge e dalle norme, anche tecnico-contabili, vigenti in materia.

2. Al fine di assicurare il corretto andamento dei diversi sistemi di gestione autorizzati e consentire l'immediato reperimento e verifica dei dati contabili relativi ad immesso al consumo e raccolto per ciascuno di essi, necessari per la elaborazione dei Piani e delle Relazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a)-b) dello Statuto, il Consorzio dovrà tenere separate le contabilità di ciascuno dei sistemi di gestione autorizzati e dovrà elaborare rendiconti separati. Fermo il

rispetto delle forme e dei contenuti del bilancio e delle dichiarazioni prescritte dalla norma tributaria.

Art. 10 *bis*

(Interessi di mora)

1. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute al Consorzio a titolo di contributi e a qualsiasi altro titolo, il consorziato è ritenuto in mora senza necessità di alcuna formale comunicazione e sarà tenuto a versare al Consorzio interessi di mora calcolati al relativo tasso di seguito indicato:

a) Euribor a 3 (tre) mesi lettera base 360 maggiorato di 3 punti, pubblicato di norma da “Il Sole 24 Ore” nei giorni lavorativi immediatamente antecedenti l’inizio di ogni mese di applicazione, con arrotondamento massimo allo 0,05 superiore, per versamenti eseguiti entro 30 giorni dalla data di scadenza, con un minimo di € 20 (venti);

b) Euribor a 3 (tre) mesi lettera base 360 maggiorato di 7 (sette) punti, pubblicato di norma da “Il Sole 24 Ore” nei giorni lavorativi immediatamente antecedenti l’inizio di ogni mese di applicazione, con arrotondamento massimo allo 0,05 superiore, per versamenti eseguiti oltre 30 giorni dalla data di scadenza, con un minimo di € 20 (venti);

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione, la riduzione o la non applicazione degli interessi di mora nell’ipotesi in cui il mancato o ritardato pagamento sia dipeso dal verificarsi di avvenimenti straordinari e/o imprevedibili, adeguatamente documentati. Per le stesse ragioni, il Consiglio di Amministrazione potrà accordare dilazioni per il pagamento delle somme dovute, applicando interessi corrispettivi pari al tasso legale.

Art. 11

(Controlli)

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispose un piano di verifiche presso i consorziati. In mancanza di

deliberazione, si intende prorogato il piano di verifiche da ultimo adottato.

2. I controlli potranno riguardare:

> la verifica dei requisiti per l'ammissione e la permanenza nel Consorzio e nell'ambito della specifica categoria di appartenenza. A tal fine il verificatore incaricato dal Consorzio avrà facoltà di accesso agli atti e ai documenti contabili ed amministrativi dei consorziati (originali o copie certificate conformi) pertinenti all'oggetto dell'accertamento (tale accertamento deve ritenersi collegato all'obbligo del consorziato di comunicare, all'atto dell'iscrizione, il possesso dei requisiti per l'iscrizione al consorzio, nonché alla facoltà del C.d.A. di verificare la sussistenza di detti requisiti, di inquadrare il consorziato in una delle categorie di cui all'art.4 e di deliberare la decadenza del consorziato che abbia perduto i requisiti di ammissione);

>la verifica dei dati concernenti i quantitativi di materiali ceduti in conto lavorazione, di imballaggi immessi sul mercato, raccolti e/o riciclati. A tal fine il verificatore incaricato dal Consorzio avrà facoltà di accesso agli atti e ai documenti contabili ed amministrativi dei consorziati, in originale o copia certificata conforme, pertinenti all'oggetto dell'accertamento (tale accertamento deve ritenersi collegato agli obblighi in materia di versamento delle quote di partecipazione e dei contributi annui, commisurati ai quantitativi suddetti);

>la corrispondenza di ogni altro dato oggetto delle comunicazioni obbligatorie che il consorziato è tenuto ad inviare al Consorzio;

3. Quanto ai destinatari ed ai tempi dei controlli, gli stessi potranno avere carattere generale e riguardare tutti i consorziati, ovvero carattere particolare e riguardare uno o più consorziati. Potranno essere disposti con cadenza periodica avuto riguardo ai dati da comunicare annualmente, ovvero una volta tanto con riferimento a specifiche esigenze di accertamento.

4. Quanto alle modalità, il C.d.A. potrà:

* richiedere al consorziato di fornire chiarimenti ed informazioni scritte, nonché di esibire documenti contabili ed amministrativi (fatture di acquisto e vendita, registro Iva acquisti e vendita, DdT, formulari, registri di carico e scarico);

* incaricare dipendenti del Consorzio, ovvero terze persone, di effettuare accessi presso la sede del consorziato al fine di eseguire i controlli ed acquisire le relative

informazioni.

5. Qualunque sia la modalità seguita (richiesta informazioni-documenti ovvero ispezione), il CdA dovrà tenere ben presenti i limite posti dallo statuto e, prima ancora dalla Legge, a garanzia della riservatezza dei dati del consorziato. Per parte sua, il consorziato non potrà rifiutare ne' ostacolare l'attività di ispezione o l'esibizione dei documenti richiesti.

Nel caso in cui un consorziato non rispetti le modalità di verifica approvate dal CdA, dovrà sostenere le spese delle successive verifiche.

6. Tutti i dati raccolti dovranno essere, dunque, trattati esclusivamente da persone a ciò espressamente incaricate, con assoluto divieto di comunicazione a terzi. I documenti contenenti i dati dovranno essere custoditi in luoghi non accessibili a persone diverse dai soggetti incaricati del trattamento. Dovrà essere osservato il più rigoroso riserbo circa i dati contenuti nei documenti acquisiti ovvero circa le informazioni raccolte. Detti dati potranno essere trattati unicamente al fine di verificare il rispetto degli obblighi consortili da parte del consorziato e far valere i conseguenti diritti ed azioni spettanti al Consorzio; potranno inoltre essere comunicati alle Autorità competenti in materia, ai professionisti incaricati della tutela dei diritti e legittimi interessi del consorzio ed agli organi del Consorzio nell'ambito dei procedimenti sanzionatori e di esclusione conseguenti e, in forma aggregata, nell'ambito del rendiconto annuale. Dovrà prevedersi la distruzione dei documenti e dati raccolti non appena cessata l'esigenza che ha reso necessaria la loro acquisizione e che ne consente il trattamento.

Art. 12

(Sanzioni)

1. Il Direttore Generale, con l'ausilio del personale del Consorzio, accerta le infrazioni che risultano dalle violazioni degli obblighi consortili e ne dà comunicazione al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'irrogazione delle relative sanzioni.

2. Contestualmente il Consorzio, per tramite del suo Direttore Generale, invierà al consorziato una contestazione scritta invitandolo a fornire chiarimenti in merito,

entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni, mediante la presentazione di una memoria difensiva, allegando eventuali documenti. L'atto di contestazione e la risposta del consorzio verranno, poi, sottoposti, alle valutazioni della prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione cui compete l'irrogazione delle sanzioni. Un estratto delle delibere del Consiglio di Amministrazione contenente la decisione presa e l'eventuale sanzione irrogata, verrà comunicato al trasgressore a mezzo posta raccomandata o PEC, con la indicazione dei termini di pagamento e delle riduzioni cui potrà beneficiare.

3. Costituiscono gravi violazioni degli obblighi consortili le seguenti condotte:

- a) omesso pagamento dei contributi e di ogni altra somma dovuta dai consorziati al Consorzio (il pagamento si ha per omesso decorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza della relativa obbligazione);
- b) omessa o infedele o ritardata dichiarazione circa i quantitativi di imballaggi in plastica, secondari e terziari, immessi sul mercato o recuperati nel periodo di riferimento;
- c) omessa o infedele tenuta dei documenti contabili necessari agli organi ispettivi del Consorzio per il controllo delle dichiarazioni rese o per l'accertamento dei quantitativi di imballaggi immessi sul mercato;
- d) ostacolo di qualsiasi natura all'attività di controllo predisposte dal Consorzio ai fini della verifica delle dichiarazioni e determinazione dei contributi;
- e) fraudolenta comunicazione di dati e notizie finalizzata a conseguire benefici non dovuti, quali la dilazione nel pagamento dei contributi.
- f) ogni altra violazione degli obblighi posti a carico dei consorziati dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni legalmente adottate;
- g) ogni altra azione e/o omissione che incida sul rapporto di fiducia, sulla trasparenza dei dati e sulla correttezza d'operato dei consorziati.

4. In relazione alle infrazioni sopra definite, il Consiglio di Amministrazione dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie, fermo l'obbligo del pagamento dei contributi e delle somme non versate e degli interessi maturati:

- a) per le violazioni di cui alla precedente lettera a), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo del 1 (uno) % ad un massimo del 3 (tre) % delle somme non pagate, con un minimo di € 100,00 (cento) (detta sanzione si

aggiunge agli interessi moratori, comunque dovuti);

b) per le violazioni di cui alla precedente lettera b), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo del 1 (uno) % ad un massimo del 3 (tre) % delle somme accertate in sede di controllo come non dichiarate, con un minimo di € 150,00 (centocinquanta);

c) per le violazioni di cui alla precedente lettera e), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo del 1 (uno) % ad un massimo del 7 (sette) % delle somme per le quali si è illegittimamente goduto del beneficio, con un minimo di € 200,00 (duecento);

d) per tutte le altre violazioni, una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta euro) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento euro).

5. Le sanzioni saranno applicate a carico del trasgressore e di ogni altro consorziato che abbia con esso cooperato o che abbia favorito la commissione dell'infrazione o che ne abbiano tratto indebito vantaggio. Responsabile in solido con il consorziato trasgressore è ritenuto il legale rappresentante dello stesso.

6. La misura della sanzione pecuniaria da irrogare sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, tenendo conto della natura e gravità dell'infrazione, della durata del ritardo, dell'esistenza di precedenti, delle dimensioni dell'impresa consorziata e delle sue condizioni economiche.

7. Le sanzioni pecuniarie irrogate dal Consiglio di Amministrazione sono così ridotte:

*nella misura di $\frac{1}{2}$ se il pagamento è eseguito entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione;

*nella misura di $\frac{1}{4}$ se il pagamento è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione;

Al contrario, se il consorziato non provvede al pagamento dei contributi, degli interessi e delle sanzioni irrogate, decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione, il Consiglio di Amministrazione ne delibererà l'esclusione, secondo le modalità di cui all'art. 9 punto 2 dello Statuto, fermo l'obbligo del Consorzio escluso di pagare tutti gli importi dovuti a tali titoli. Inoltre sarà obbligo da parte degli uffici di comunicare a CONAI

l'esclusione del consorziato con l'obbligo dello stesso di versare il contributo ambientale a CONAI.

8. alcuna sanzione si applica nei confronti dei consorziati che prima dell'inizio dei controlli da parte del Consorzio autodenuncino l'infrazione commessa, dichiarino e liquidino i contributi e le somme omesse e provvedono, entro i successivi 30 (trenta) giorni, al versamento di quanto dovuto, maggiorato degli interessi di mora come previsti nel presente regolamento. Nel caso in cui l'autodenuncia risulti infedele, si farà, tuttavia, applicazione delle sanzioni previste al precedente punto 2), nella misura massima.